

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(GORIA)

e dal **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1987

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 17 febbraio 1982, n. 46 («Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»), fu ispirata dalla necessaria esigenza di razionalizzazione e di consolidamento organico dell'intervento pubblico nell'economia nazionale, al fine di promuovere nel settore della ricerca e dell'innovazione, attraverso un forte impegno finanziario, lo sviluppo di processi metodologici e tecnologici altamente qualificanti, idonei ad accrescere complessivamente la competitività dell'industria italiana e degli enti pubblici economici che svolgono attività produttiva.

Al riguardo giova ricordare infatti che il «Fondo speciale per la ricerca applicata» fu istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Detta disposizione, poi in parte innovata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, e modificata dalla legge n. 675 del 1977, prevedeva varie forme di sostegno, quali la partecipazione dell'Istituto mobiliare italiano (IMI), presso cui era costituito il Fondo, al capitale di società di ricerca; i crediti agevolati; gli interventi nella spesa e l'erogazione di contributi a favore, essenzialmente, di imprese industriali e enti economici.

La successiva legislazione, e in particolare gli articoli da 1 a 13 della legge n. 46 - riguardando i successivi il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», istituito presso il Ministero dell'industria, che qui non rileva - hanno affinato e integrato le procedure di ammissione agli interventi di sostegno, ridisegnato i soggetti assistibili e precisato le attività finanziabili, assicurando al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica più attivi e pregnanti interventi decisionali, sia pure nell'ambito degli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI.

In questo quadro di consolidata esperienza degli interventi di incentivazione nel settore della ricerca applicata, il Governo ritenne di dover presentare, nella trascorsa legislatura, parallelamente al disegno di legge finanziaria

per il 1987 - che non contemplava il rifinanziamento del Fondo - il disegno di legge (atto Camera n. 4038) recante «Ulteriore finanziamento per l'attuazione di interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089».

Con l'accennato provvedimento, oltre allo stanziamento di risorse finanziarie per il Fondo, erano - tra l'altro - previsti tre limiti di impegno decennale, di lire 100 miliardi ciascuno, per la concessione di contributi in conto interessi su mutui concessi dall'IMI, come ulteriore forma di intervento aggiuntiva.

L'iter parlamentare inseriva poi correttamente nella legge finanziaria l'autorizzazione di spesa connessa al rifinanziamento del Fondo, e destinava nella tabella C - Ministero del tesoro - dello stesso provvedimento, relativo alle voci da includere nel fondo speciale in conto capitale, alla finalizzazione «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione», importi, per il triennio 1987-1989, rispettivamente di 100, 200 e 300 miliardi, corrispondenti ai limiti di impegno previsti per l'intervento di nuova istituzione, di cui si è sopra fatto cenno (contributo in conto interessi).

In questo contesto una serie di vicende parlamentari vedeva, in considerazione dell'urgenza di assicurare interventi a sostegno della collaborazione internazionale e comunitaria, l'approvazione, a stralcio del disegno originario, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito successivamente nella legge n. 22 del 1987, nonchè la presentazione al Senato (atto Senato n. 2140) dello schema recante «Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata», che doveva, integrandosi con quello, assicurare il ricomponimento della divisata riforma.

L'anticipata chiusura della IX legislatura ha impedito l'esame del testo che viene dunque riproposto nel suo originario impianto normativo, tenendo conto dei nuovi limiti di impegno espressi dal disegno di legge finanziaria 1988.

L'esame dell'articolato porta alle seguenti ulteriori analisi.

Articolo 1. - La nuova accennata forma di intervento (contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'IMI) è connessa, quanto alle procedure, alle formalità previste dall'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, ed è integrativa delle altre forme di incentivazione in materia. Essa tende, da un lato, a fronteggiare le richieste di sostegno superiori a dieci miliardi, connesse ai grandi progetti di ricerca di rilevante entità, che attualmente non trovano sufficiente capienza nelle risorse disponibili sul Fondo IMI; dall'altro si rende opportuna per ridurre l'impatto di spesa sul bilancio dello Stato, limitandosi l'intervento pubblico alla corresponsione dei soli contributi per l'abbattimento del costo del denaro in relazione a capitali mobilitati dallo stesso IMI.

Articolo 2. - Con questa disposizione si è voluto assicurare, conformemente agli impegni governativi assunti nella conferenza di Stoccolma su EUREKA, il finanziamento di studi di fattibilità diretti a valutare, nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria i progetti di ricerca applicata di rilevante respiro ed impegno finanziario.

Articolo 3. - Si è inteso qui favorire in modo esplicito, sul versante nazionale, in attuazione del disegno riformatore della legge n. 46 di

cui si è detto, le piccole e medie imprese e quelle operanti nel Mezzogiorno attraverso più consistenti misure di sostegno, espresse nei limiti di ammissibilità riconosciuti dalla Commissione della CEE.

Articolo 4. - Con l'articolo 4 si è voluta assicurare una più consistente e flessibile utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni o enti per le necessità dell'ufficio del Ministro - senza portafoglio - per la ricerca scientifica, per far fronte a questi nuovi compiti, anche connessi con l'attuazione del citato decreto-legge n. 867 del 1986, tenuto conto delle attuali limitazioni numeriche e di utilizzazione previste dall'articolo 12 della legge n. 46, secondo comma.

Articolo 5. - Gli interventi sul piano internazionale di cui s'è detto e la natura dei programmi nazionali di ricerca suggeriscono l'affinamento del primo comma dell'articolo 5 della legge n. 46 nel modo qui indicato, con la precisazione contenuta nel secondo comma, ai fini della ottimale utilizzazione delle somme del Fondo. Questa disposizione trae origine dalla particolare, unitaria e indivisibile funzione che gli strumenti di incentivazione adempiono, ciascuno nel suo ambito proprio.

Articolo 6. - Con questa norma si stabilisce la cessazione, dal 1° gennaio prossimo, del vincolo di destinazione della quota del Fondo IMI prevista per i settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica.

Articolo 7. - Costituisce la norma di copertura finanziaria.

Articolo 8. - Concerne l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire dieci miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI).

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Art. 2.

1. Nell'ambito degli interventi già previsti a sostegno dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria è altresì consentito il finanziamento dei costi dei relativi studi di fattibilità.

Art. 3.

1. Gli interventi sui progetti presentati dalle piccole e medie imprese, nonché dalle imprese operanti nel Mezzogiorno, possono raggiungere complessivamente il 90 per cento del costo ammissibile, qualora presentino particolare rilevanza tecnologica anche in materia ambientale ed elevato rischio industriale. In

tali casi la misura massima del contributo nella spesa di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, può raggiungere il 45 per cento del costo stesso.

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei suoi compiti, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di cinquanta unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di appartenenza».

Art. 5.

1. In sede di ripartizione delle disponibilità del «Fondo speciale per la ricerca applicata» ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da 8 a 12 della citata legge n. 46 del 1982.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le somme non utilizzate dagli operatori meridionali in relazione agli interventi di cui agli articoli richiamati dal comma 1 affluiscono alle disponibilità complessive del «Fondo speciale per la ricerca applicata».

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 cessa di avere efficacia il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.